

COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2008: RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA.

Introduzione: La struttura del fondo risorse decentrate e le risorse per le alte professionalità

Il trattamento economico accessorio del personale dipendente dell'area non dirigenziale è finanziato tramite il fondo delle risorse decentrate disciplinato dall'articolo 31 del CCNL 22 gennaio 2004; tale disciplina definisce le modalità di costituzione del fondo, richiamando a tal scopo l'articolo 15 del CCNL 1 aprile 1999.

Le citate norme, oltre ad individuare i così detti canali di finanziamento, **suddividono le risorse in due fondamentali categorie: le risorse decentrate stabili**, aventi il carattere della certezza e della continuità (articolo 31 comma 2 CCNL 2004), e **le risorse decentrate variabili**, aventi il carattere dell'eventualità (articolo 31 comma 3 CCNL 2004).

In particolare **l'articolo 31 comma 2 del contratto specifica che le risorse stabili determinate nell'anno 2003 sono definite in un unico importo che resta confermato anche per gli anni successivi**; sono **salve le integrazioni espressamente previste dalle disposizioni specifiche dei contratti collettivi nazionali di lavoro**.

Oltre alle due categorie sopra descritte, nell'ambito del fondo risorse decentrate, **sono poste in evidenza anche le così dette risorse a residuo**, cioè le risorse previste sul fondo dell'anno precedente che in concreto non sono state utilizzate, oppure risorse derivate da risparmi non stabili della gestione corrente del fondo PEO.

Un'altra categoria di risorse rilevante, che però non confluisce direttamente sul fondo ex articolo 31 CCNL 2004, sono le risorse da destinare alle alte professionalità pari allo 0,2% del monte salari dell'anno 2001 (articolo 32 comma 7 del CCNL 22 gennaio 2004);

Le relazioni sindacali e il fondo risorse decentrate

Dal punto di vista delle relazioni sindacali, la costituzione del fondo delle risorse decentrate e la ripartizione di esse fra gli istituti del salario accessorio trovano disciplina negli articoli 4 e 5 del CCNL 1 aprile 1999, come modificati dalle norme del capo I del CCNL 2004.

In particolare dalle citate norme si può dedurre che solo la destinazione e la ripartizione delle risorse esistenti sul fondo è oggetto di contrattazione decentrata integrativa fra l'amministrazione, le OO.SS. e la RSU dell'ente, mentre la quantificazione delle risorse e la conseguente costituzione del fondo, sono assunte autonomamente ed unilateralmente dall'amministrazione.

A tal proposito, per evitare il sorgere di insanabili conflitti con la parte sindacale nella successiva fase di ripartizione delle risorse, l'ARAN raccomanda di attivare apposite procedure informative atte a coinvolgere le OO.SS. fin dal momento della costituzione del fondo, fermo restando il principio che in ogni caso l'amministrazione, in questa fase, può procedere unilateralmente.

Da questo punto di vista, se è esatto affermare che la costituzione del fondo è atto squisitamente tecnico, è anche vero che la scelta di destinare alla contrattazione decentrata più o meno risorse è una decisione di natura politico – amministrativa, che indubbiamente è influenzata anche dal tipo di “relazione” che si vuole instaurare con le OO.SS. e la RSU: se si vogliono mantenere relazioni sindacali non conflittuali, è chiaro che l'amministrazione cercherà l'accordo con le rappresentanze dei lavoratori anche nella fase della costituzione del fondo (da qui la prassi di sottoscrivere “protocolli d'intesa” che hanno per oggetto, più o meno direttamente, la quantificazione del fondo risorse decentrate).

Del resto le medesime esigenze e le medesime prassi sono riscontrabili anche a livello nazionale ove il governo, prima di approvare le leggi finanziarie, di norma stipula protocolli d'intesa con le OO.SS per definire le risorse da destinare alla contrattazione decentrata a favore dei dipendenti dello Stato ed enti collegati (vedi da ultimo il protocollo d'intesa fra governo e parte delle OO.SS, stipulato in data 30 ottobre 2008, con il quale si definiscono le risorse da destinare ai rinnovi contrattuali per il biennio economico 2008 e 2009 e si definisce la “restituzione” ai fondi per la contrattazione decentrata dei dipendenti statali dei tagli ai medesimi apportati pochi mesi prima con la legge 133 dell'agosto 2008).

L'ispezione della Ragioneria Generale dello Stato

Come già evidenziato nella relazione tecnica relativa al fondo per l'anno 2007, il comune di Riccione è stato oggetto di una verifica contabile amministrativa da parte della Ragioneria Generale dello Stato; tale verifica ha riguardato, fra l'altro, la costituzione dei fondi dal 2001 al 2005; l'esito di tale verifica risulta dalla relazione ispettiva pervenuta il 29 dicembre 2006 (prot. 50214).

L'amministrazione comunale ha provveduto a formulare specifiche controdeduzioni su ogni rilievo svolto dai servizi ispettivi, controdeduzioni inviate in data 5 aprile 2007 (prot. 12142 del 5 aprile 2007).

Allo stato attuale ancora **nessuna risposta è pervenuta circa l'esito delle controdeduzioni** predette.

A tal proposito merita particolare attenzione il rilievo di illegittimità svolto sull'incremento della parte stabile del fondo 2003 (rilievo 4A), incremento ammontante ad euro 138.650 ovviamente ripetuto sui fondi degli anni successivi.

L'Amministrazione Comunale, rispetto a tale rilievo e al fine di superare lo stato di agitazione dichiarato dal personale dipendente, aveva maturato la decisione, per i fondi relativi agli anni 2006 e 2007, di iscrivere ugualmente sulla parte stabile del fondo la somma di euro 138.650, disponendone, nel contempo, la sospensione cautelativa fino all'esito definitivo della vicenda ispettiva.

Con direttiva n. 8 del 5 dicembre 2008, l'amministrazione prende atto dell'allungamento dei tempi per la conclusione della vicenda e, tenuto conto del rischio che il mantenimento delle risorse sul fondo comporta, ha deciso di non iscrivere le risorse di cui sopra sul fondo 2008, disponendo nel contempo la verifica della puntuale applicazione delle norme che presiedono alla quantificazione del fondo risorse decentrate relativo al medesimo anno 2008, con particolare riferimento all'evoluzione della dotazione organica del comune di

riccione dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2007, tenendo conto sia del numero di unità rapportate al periodo lavorativo annuale, sia del differente assetto delle categorie professionali concretamente esistenti negli anni di riferimento.

Il fondo risorse decentrate per l'anno 2008 è stato costituito, conformemente alla citata direttiva n. 8 del 5 dicembre 2008, con determinazione n. 1776 del 15 dicembre 2008.

La verifica dell'evoluzione delle dotazioni organiche dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2007.

Come è noto l'articolo 15 comma 5 del CCNL 1 aprile 1999 consente di incrementare la parte stabile del fondo risorse decentrate in relazione all'incremento accertato delle dotazioni organiche dell'ente.

Secondo l'interpretazione dell'ARAN, accolta dall'ispettorato del ministero dell'economia, l'adeguamento della parte stabile del fondo è possibile solo vi sia un incremento effettivo del personale in servizio, in modo che essa risulti adeguatamente dimensionata all'effettiva evoluzione della dotazione di personale stabilmente necessaria all'erogazione dei servizi dell'ente.

Da questo punto di vista viene escluso che sia possibile un incremento della parte stabile del fondo a fronte delle così dette acquisizioni di personale in turn over, cioè a fronte di posti prima coperti e poi divenuti vacanti, in quanto, in tali casi, la dimensione della dotazione organica effettiva non muta.

È il caso di precisare che la dotazione organica rappresenta l'elenco delle professionalità di cui l'ente necessita stabilmente in relazione ai servizi che intende erogare e, conseguentemente, in relazione agli assetti organizzativi di volta in volta vigenti; se così è si può affermare che il posto coperto in dotazione organica rappresenta una professionalità esistente, mentre il posto vacante rappresenta una professionalità che, seppure ancora non esistente, è valutata come necessaria, rispetto alla quale l'ente può programmare l'acquisizione.

In ultima analisi, il rapporto che esiste fra dotazione organica e fondo risorse decentrate è che quest'ultimo, se vi sono risorse disponibili in bilancio, può essere economicamente dimensionato al peso professionale della prima.

A questo scopo, considerato che la disciplina prevista dall'articolo 15 del CCNL 1 aprile 1999 per la quantificazione del fondo si applica dal 1 gennaio 1999, si è assunto che il fondo risorse decentrate del 1998 fosse adeguatamente dimensionato al peso professionale dei posti coperti al 31 dicembre 1998.

Rispetto a quell'assetto si è proceduto alla verifica delle variazioni dei posti coperti negli anni successivi.

Altra questione importante è come calcolare il peso professionale delle dotazioni organiche da confrontare: a tal proposito si è tenuto conto di due fattori:

1. del numero di posti coperti rapportati, per i part time, al periodo della prestazione.
2. del modo in cui i posti coperti si ripartiscono fra le categorie professionali; infatti la categoria professionale è indice della diversa professionalità che caratterizza una

determinata dotazione di personale, diversità riscontrabile anche nei trattamenti economici sia fondamentali che accessori.

Per pesare i posti coperti in relazione allo spessore professionale, si è utilizzato un fattore di ponderazione determinato in rapporto al differente trattamento economico tabellare previsto per ciascuna categoria professionale: sia 1 il fattore di ponderazione della categoria professionale A, i fattori di ponderazione successivi sono determinati dividendo il trattamento economico tabellare della categoria di volta in volta considerata con il trattamento economico della categoria A.

Le risultanze di tale verifica sono riportate nel documento 1 allegato alla presente relazione come di seguito sintetizzate:

Variazioni dal 31/12/1998 al 31/12/2007

Categoria	Unità ruolo	Unità ruolo ponderate
A	-66,0000	-66,0000
B	-17,5000	-18,4898
B3G	-45,6667	-51,0062
C	69,6111	82,7663
D	30,0000	38,9185
D3G	19,0000	28,3863
Totali	-10,5556	14,5750

Come si può vedere se da un lato è diminuita la quantità di posti dotazionali coperti, dall'altro lato è aumentato il peso professionale dei medesimi posti dotazionali e siccome, in generale, i trattamenti economici tabellari e accessori previsti dai contratti collettivi sono rapportati anche al peso professionale che caratterizza il personale dell'ente, è ragionevole affermare che la parte stabile del fondo risorse decentrate, per essere adeguatamente dimensionata secondo la ratio dell'articolo 15 comma 5, non può non tenere conto anche del mutato peso professionale della dotazione organica effettiva.

A questo scopo per calcolare il valore economico della variazione che si è registrata nel periodo considerato (9 anni) si è tenuto conto del valore medio del fondo risorse decentrate, al netto delle risorse ormai eliminate a seguito dell'ispezione, e dei posti medi coperti, ponderati in base alla categoria professionale, nel medesimo periodo.

Le risultanze di tale calcolo sono riportate nel documento 2 allegato alla presente relazione dal quale si può dedurre che sul fondo 2008, per le ragioni sopra esposte, e a fronte dell'eliminazione dalla parte stabile del fondo delle risorse contestate dall'ispettorato, è possibile iscrivere una quota pari a **€ 35.284,88**

La verifica delle risorse non spese destinate al fondo per lo straordinario

L'esigenza di effettuare tale verifica è sorta in conseguenza dell'articolo 14 comma 3 del CCNL 1 aprile 1999, il quale, secondo l'interpretazione che ne dà l'ARAN (parere 499-15B10), riconosce all'ente la possibilità di valutare, anno per anno, se iscrivere sul fondo per il lavoro straordinario una quota inferiore rispetto al valore storico del medesimo fondo così come calcolato a norma degli articolo 14 commi 1 e 4.

Infatti, se a consuntivo di ciascun anno dovesse risultare che effettivamente le risorse destinate al lavoro per lo straordinario sono minori di quelle del fondo storico, la differenza deve essere iscritta sul fondo risorse decentrate, nella parte stabile, se il risparmio sullo

straordinario viene in concreto consolidato, oppure nella parte variabile, qualora quel risparmio non venisse consolidato.

Nel comune di Riccione il fondo storico per lo straordinario, calcolato ai sensi dell'articolo 14 commi 1 e 4, ammonta ad euro 84.812,20.

Fondo 1998	€ 94.678,14	-	(art. 14 com 1)
Quota straordinario posizioni organizzative	€ 6.082,00	-	(art. 14 com 1)
Risparmio consolidato dall'anno 2000	€ 1.216,06	-	(art. 14 com 3)
Riduzione del 3%	€ 2.567,88	=	(art. 14 com 4)
Fondo storico	€ 84.812,20		

A tal proposito la verifica ha riguardato la spesa effettiva per il lavoro straordinario dall'anno 2004:

Anno	Fondo Storico	Spesa Effettiva	Risparmio su fondo storico
2004	€ 84.812,20	€ 81.791,00	€ 2.861,54
2005	€ 84.812,20	€ 79.839,50	€ 4.972,70
2006	€ 84.812,20	€ 83.106,23	€ 1.705,97
2007	€ 84.812,20	€ 79.610,41	€ 5.201,79

Come si può vedere, la spesa effettiva per lavoro straordinario risulta essere sempre inferiore al fondo storico per il lavoro straordinario.

Senonché, negli anni dal 2004 al 2007 nessun risparmio, quantificato rispetto al fondo storico per lo straordinario, è stato iscritto sulla parte variabile dei fondi risorse decentrate dei medesimi anni, da ciò la possibilità di recuperare, sul fondo 2008 e a titolo di una tantum, il valore complessivo di euro **14.741,20**.

La quantificazione del fondo risorse decentrate

La parte stabile del fondo

Al fine di dare compiuta informazione all'organo di revisione contabile, qui di seguito si espongono tutte le voci in entrata che costituiscono la **parte stabile del fondo**:

- 1) Articolo 15 comma 1 lettera a) prima parte del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari al valore dei fondi costituiti nel 1998 ai sensi degli articoli 31, comma 2, lettere b), c), d), e) del CCNL 6.7.1995: **euro 491.530,06** (ai sensi dell'articolo 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi)
- 2) Articolo 15 comma 1 lettera a) seconda parte del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari al valore delle risorse di cui alla lettera a) dell'articolo 31 comma 2 CCNL 1995 destinate al personale delle ex VII ed VIII qualifiche funzionali a cui sono stati affidati gli incarichi di posizione organizzativa: **euro 6.082,00** (ai sensi dell'articolo 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi)
- 3) Articolo 15 comma 1 lettera b) del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari al valore delle risorse aggiunte sul fondo 1998 ai sensi dell'articolo

32 del CCNL del 6 luglio 1995 e ai sensi dell'articolo 3 del CCNL del 16 luglio 1997: **euro 90.052,07** (ai sensi dell'articolo 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi).

- 4) Articolo 15 comma 1 lettera g) del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari al valore delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio: **euro 68.531,85** (ai sensi dell'articolo 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi).
- 5) Articolo 15 comma 1 lettera h) del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari al valore delle risorse che erano destinate al pagamento dell'indennità di direzione e di staff ai sensi dell'articolo 37 comma 4 del CCNL 1995: **euro 5.422,71** (ai sensi dell'articolo 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi).
- 6) Articolo 15 comma 1 lettera j) del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari allo 0,52% del monte salari 1997: **€ 45.264,63** corrispondente, appunto, allo 0,52% del monte salari 1997 (esclusa la quota dei dirigenti) pari ad euro 8.243.446,15.
- 7) Articolo 14 comma 4 del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari alla corrispondente riduzione del 3% del fondo per lo straordinario 1998: **euro 2.567,88** (ai sensi dell'articolo 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi);
- 8) Articolo 4 comma 1 CCNL 5 ottobre 2001, il quale prevede di iscrivere una somma pari al 1,1% del monte salari 1999: **euro 106.347,17** (ai sensi dell'articolo 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi); il monte salari dell'anno 1999 (esclusa la quota dei dirigenti) è pari ad euro 9.667.924,80.
- 9) Articolo 4 comma 2 CCNL 5 ottobre 2001, il quale prevede di iscrivere una somma corrispondente all'importo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam goduti dal personale cessato dal servizio: **euro 61.645,93**; il dato fa riferimento alle cessazioni fino al 31 dicembre 2007.
- 10) Articolo 32 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, il quale prevede di iscrivere una somma pari allo 0,62% del monte salari 2001 (esclusa la quota dei dirigenti): **euro 67.399,18** (ai sensi dell'articolo 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi); il monte salari 2001 è pari ad euro 10.870.835,35.
- 11) Articolo 32 comma 2 del CCNL 22 gennaio 2004, il quale prevede di iscrivere una ulteriore somma pari allo 0,5% del monte salari 2001 (esclusa la quota dei dirigenti) solo nel caso in cui il rapporto fra spese di personale ed entrate correnti risultanti dal conto consuntivo 2001 sia inferiore al 39%; tale rapporto è risultato essere pari al 31,70% e quindi è stato possibile iscrivere una ulteriore somma pari ad **euro 54.354,18** (ai sensi dell'articolo 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi); per

ulteriori chiarimenti su come è stata calcolata la percentuale di 31,70 è possibile far riferimento alla relazione tecnico finanziaria relativa al fondo 2003.

- 12) Articolo 4 comma 1 CCNL 9 maggio 2006 (erroneamente indicato come articolo 4 comma 2 nel prospetto di costituzione), il quale prevede di iscrivere una somma pari al 0,5% del monte salari 2003 (esclusa la quota della dirigenza): euro **50.247,00** il monte salari 2003 corrisponde ad euro 10.049.597.
- 13) Articolo 8 commi 1 e 2 CCNL 11 aprile 2008 il quale prevede l'obbligo di incrementare la parte stabile per una quota corrispondente allo 0,6% del monte salari 2005 nel caso in cui l'ente abbia rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e nel caso in cui il rapporto spesa di personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%; riguardo al primo requisito, il Comune di Riccione ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 come certificato con determinazione n. 675 del 8 maggio 2008; riguardo al secondo requisito, sulla base dei dati risultanti dal conto consuntivo 2007, risulta che le spese di personale ammontano ad € 17.861.863,00, le entrate correnti ammontano ad € 52.313.852,29 e che il relativo rapporto è pari al 34,14%; pertanto, se si considera che il monte salari per l'anno 2005 è pari a € 11.124.463,00, il valore che si può iscrivere sulla parte stabile ammonta ad **euro 66.747,00**.
- 14) Articolo 15 comma 5 del CCNL 1 aprile 1999 inserimento di risorse aggiuntive stabili sul fondo 1999 per effetto dell'incremento della dotazione organica del personale PM nel 1998 (DGC n. 279 del 2 luglio 1998) per euro **18.075,99**.
- 15) Articolo 15 comma 5 del CCNL 1 aprile 1999 come già detto sul fondo 2008 è stata definitivamente eliminata dalla parte stabile la quota di euro 138.650 originariamente inserita per effetto dell'incremento della dotazione organica del personale dipendente nell'anno 2003 (DGC n. 258 del 23 dicembre 2003); a seguito della verifica dell'evoluzione delle dotazioni organiche dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2007, di cui si è già dato conto in questa relazione, è stata iscritta la somma di € **35.284,89**.

Sommando tutti i valori delle singole voci, sopra riportate in neretto, **il totale dei finanziamenti stabili è pari a euro € 1.169.552,54**.

Tale valore complessivo è utilizzabile a copertura degli **impieghi stabili**.

Gli impieghi stabili

Gli impieghi stabili sono, appunto, quelli che impegnano stabilmente il fondo risorse decentrato fino a quando il personale che gode dei relativi trattamenti non cessa dal servizio.

Tali impieghi possono essere finanziati esclusivamente con risorse della parte stabile del fondo.

Di seguito viene riportato l'elenco degli impieghi stabili.

- 1) Articolo 34 commi 1 e 3 del CCNL 22 gennaio 2004; risorse destinate alle progressioni economico orizzontali in essere alla data del 1 gennaio 2008: **€ 551.073,25**.

Il dettaglio della spesa per le progressioni orizzontali è specificato nel prospetto relativo al fondo per le progressioni orizzontali (vedi più avanti nella relazione)

- 2) Articolo 33 comma 4 lettera c) CCNL 22 gennaio 2004; risorse destinate all'indennità di comparto: **€ 237.702,37** (spesa presunta 2008 suscettibile di variazione a consuntivo)
- 3) Art. 31 comma 7 CCNL 14 settembre 2000 e articolo 6 CCNL 5 ottobre 2001; risorse destinate all'indennità professionale delle insegnanti delle scuole materne e degli educatori degli asili nido: **€ 62.910,62** (spesa presunta 2008 suscettibile di variazione a consuntivo).
- 4) Art 17 comma 2 lettera c) CCNL 1 aprile 1999; risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative: **€ 68.982,61**.

Il dettaglio della spesa per le posizioni organizzative è specificato nel prospetto relativo al fondo per le posizioni organizzative (vedi più avanti nella relazione)

- 5) Articolo 7 comma 7 CCNL 31 marzo 1999; risorse destinate alla riclassificazione del personale della Polizia Municipale appartenente all'ex V qualifica funzionale: **euro 5.722,08**.

Il totale degli impieghi stabili da finanziare con le risorse della parte stabile del fondo ammontano ad **€ 926.390,93**.

Sottratto il valore complessivo degli impieghi stabili, ciò che rimane è la quota delle risorse stabili a disposizione della contrattazione decentrata.

La quota di risorse stabili a disposizione della contrattazione decentrata ammonta ad **€ 243.161,63**.

La parte variabile del fondo e le risorse a residuo

Qui di seguito si espongono le voci di entrata che compongono la parte variabile del fondo 2007:

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle risorse variabili:

- 1) Articolo 15 comma 1 lettera e) del CCNL 1 aprile 1999; tale norma prevedeva la possibilità di destinare una quota di risparmi derivanti dalle trasformazione dei rapporti a tempo pieno in rapporti part time alla parte variabile del fondo; l'articolo 73 della legge 133/2008 ha eliminato tale possibilità per le amministrazioni statali; l'interpretazione prevalente, nonostante il tenore dell'articolo 39 comma 27 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ritiene che l'effetto dell'articolo 73 citato si estenda anche agli enti locali; pertanto, stante il valore minimo delle risorse fino ad ora iscritte su questo canale, l'amministrazione si adegua alla interpretazione prevalente: **€ 0**
- 2) Articolo 15 comma 2 del CCNL 1 aprile 1999 tale norma prevede la possibilità di destinare ai progetti a cui è collegata la produttività collettiva e/o individuale finalizzata al miglioramento qualitativo e/o quantitativo dei servizi una somma non superiore

all'1,2% del monte salari 1997 (esclusa la quota della dirigenza): **euro € 104.456,84**; il monte salari 1997 considerato ai fini del calcolo è pari ad euro 8.704.736,94.

- 3) Articolo 15 comma 5 del CCNL 1 aprile 1999; la norma prevede la possibilità di incrementare la parte variabile del fondo a fronte dell'accrescimento e miglioramento quali/quantitativo dei servizi esistenti a cui corrisponde un aumento delle prestazioni del personale in servizio: **€ 649.441,65** (tali risorse sono disponibili alle condizioni che saranno specificate successivamente).
- 4) Articolo 14 comma 3 del CCNL 1 aprile 1999: tale norma prevede la possibilità di iscrivere sul fondo risorse decentrate la differenza fra ammontare del fondo storico del lavoro straordinario (articolo 14 comma 1 CCNL 1999) e le somme effettivamente spese per il lavoro straordinario: **€ 14.741,20**, trattasi di risorse iscritte una tantum (si rimanda a quanto già specificato a pagina 5 della presente relazione)

Il totale delle risorse variabili iscritte sul fondo ammontano ad **€ 768.639,69**.

Le risorse aggiuntive ex articolo 15 comma 5 parte variabile

L'articolo 15 comma 5 del CCNL 1 aprile 1999 specifica che in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi finalizzati all'accrescimento dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio, l'ente può incrementare, per l'anno considerato, la parte variabile del fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale;

A questo scopo, è necessario premettere che l'amministrazione ha consolidato nel tempo un sistema di PEG fondato anche sul piano dettagliato degli obiettivi, nel quale sono specificati, nell'ambito di un insieme di progetti e funzioni, il complesso degli obiettivi della gestione per l'anno di riferimento.

Nell'ambito del PEG 2008, oltre agli obiettivi di mantenimento, sono stati individuati e circoscritti gli obiettivi che implicano l'avvio o l'attivazione di nuovi servizi, o un miglioramento quantitativo / qualitativo di servizi già esistenti, o progetti, anche pluriennali, che hanno come scopo l'introduzione di metodologie innovative di gestione dei servizi;

Gli obiettivi di cui sopra sono quelli indicati nel documento 3 allegato alla presente relazione e già presi in considerazione nella direttiva della Giunta Comunale n. 8 del 5 dicembre 2008.

L'aumento delle prestazioni del personale in servizio è posto in diretta connessione logica con il conseguimento degli obiettivi che hanno le caratteristiche di miglioramento come sopra definite: l'attivazione di nuovi servizi, il miglioramento dei servizi esistenti, e l'introduzione di metodologie innovative è del resto possibile solo con un incremento, quantitativo o qualitativo, della "resa" delle risorse umane che operano nell'ambito dei processi lavorativi attivati per il conseguimento dei predetti obiettivi.

Al fine di collegare logicamente le risorse disponibili in bilancio (€ 649.441,65) con gli obiettivi di cui sopra, la giunta ha definito un peso che esprime, sinteticamente, l'importanza degli obiettivi in relazione alle finalità espresse nel Piano Generale di Sviluppo, con particolare riferimento a: innovazione tecnologica e sviluppo informatico nell'ambito delle attività già esistenti, apertura e potenziamento di sportelli funzionali

specializzati, gestione e valorizzazione strategica del patrimonio comunale, gestione demaniale e riqualificazione della spiaggia, gestioni associate di servizi, gestioni di servizi in ambiti territoriali sovracomunali, sviluppo e potenziamento dei servizi alla persona, progetti formativi specifici e attività dirette al coinvolgimento dei genitori nell'ambito dei servizi educativi;

Il peso e la conseguente quantificazione degli obiettivi è indicata nel già citato documento 3.

Le risorse effettivamente liquidabili saranno determinate in relazione al grado di raggiungimento dei predetti obiettivi, così come risultante dalle relazioni finali di competenza del dirigente, per quel che riguarda il personale non dirigenziale;

Nel caso in cui la media ponderata delle percentuali di realizzazione del complesso degli obiettivi di miglioramento sia superiore al 90%, le risorse liquidabili saranno comunque pari al 100%, in considerazione del fatto che l'attività posta in essere ha comunque determinato un'evoluzione positiva per l'amministrazione e che la responsabilità gestionale del personale non dirigenziale è strutturalmente diversa dalla responsabilità dirigenziale;

Le risorse concretamente liquidabili, determinate sulla base delle linee guida sopra indicate, saranno distribuite attraverso gli istituti economici del così detto salario accessorio nel rispetto dei vincoli previsti dai Contratti Collettivi Nazionali e secondo le disposizioni integrative della contrattazione decentrata ove prevista;

Le risorse a residuo ed una tantum

Le risorse a residuo ed una tantum sono quelle non spese del fondo relativo all'anno 2007 e precedenti che non risultano altrimenti vincolate, per un ammontare di **€ 15.779,69**, che ai sensi dell'articolo 17 comma 5 CCNL 1 aprile 1999 sono da reinvestire nel fondo dell'anno successivo.

Il totale delle risorse a residuo ed una tantum ammonta ad euro 15.779,69.

Il valore complessivo del fondo 2008

Il valore complessivo del fondo, al netto delle risorse non spese del fondo 2007, è pertanto così determinato:

Risorse stabili al netto degli impieghi stabili: **€ 243.161,63**

Risorse stabili impegnate dagli impieghi stabili: **€ 926.390,93**

Risorse variabili: **€ 768.639,69**

Totale: € 1.938.192,25

Se si aggiungono anche le risorse non spese del fondo 2007 e le risorse una tantum si ha un ammontare pari a **€ 1.953.971,94**

Le risorse per le alte professionalità

Come già anticipato l'articolo 32 comma 7 del CCNL 22 gennaio 2004 prevede la possibilità di destinare fino allo 0,2% del monte salari dell'anno 2001 al finanziamento

delle posizioni organizzative qualificabili, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera b) CCNL 31 marzo 1999 e dell'articolo 10 del CCNL 22 gennaio 2004, come alte professionalità.

Il monte salari 2001, esclusa la quota della dirigenza, è pari a euro 10.870.835,35 e pertanto le risorse da destinare alle alte professionalità ammonta a euro **21.741,67**

Tali risorse **non confluiscono sul fondo risorse decentrate, ma concorrono al finanziamento delle posizioni organizzative e quindi risultano iscritte nel fondo delle posizioni organizzative.**

Sul fatto che tali somme non confluiscono sul fondo risorse decentrate, si veda parere ARAN 10.6

Sul rispetto dei parametri previsti dall'articolo 32 comma 3, a cui è condizionata la previsione delle risorse per le alte professionalità, si è già dato conto nella relazione tecnico finanziaria relativa al fondo risorse per l'anno 2003.

Le risorse in partita di giro

È necessario precisare che sul fondo confluiscono anche le risorse destinate al pagamento degli incentivi speciali quali, ad esempio:

Incentivi sulla progettazione e la pianificazione: articolo 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Incentivi per potenziare il recupero dell'evasione dell'ICI: articolo 59 lettera p) del dlgs 15 dicembre 1997 n. 446.

Tali risorse, rispetto alla dinamica del fondo, **rappresentano una partita di giro**, e non incidono sull'entità effettiva del fondo risorse decentrate (**il loro valore può infatti cambiare sensibilmente di anno in anno, dipendendo dalle opere pubbliche che vengono finanziate, dagli incassi per recupero di evasione**).

Per evitare di confondere il valore effettivo del fondo decentrato, le risorse destinate agli incentivi speciali non vengono riportate nei prospetti allegati alla presente relazione.

Il fondo risorse decentrate e il contesto complessivo relativo alle spese di personale.

Come è noto l'articolo 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007) impone all'ente di assicurare una riduzione della spesa di personale, attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

La norma, secondo le interpretazioni date da varie sezioni della Corte dei Conti, definisce un vero e proprio obbligo di dimostrare, anno per anno, un andamento in riduzione della spesa di personale così come definita dall'articolo 1 comma 198 della legge finanziaria 2006 (si veda la deliberazione n. 54/2007 della sezione controllo della Corte dei Conti Emilia – Romagna).

Il documento 4 allegato alla presente relazione dimostra il rispetto del principio di cui sopra: la spesa di personale risultante dal bilancio assestato 2008, opportunamente corretta secondo i principi definiti dall'articolo 1 comma 198 della legge finanziaria 2006,

risulta essere pari a € 15.554.436, laddove la spesa risultante dal conto consuntivo 2007, anch'essa opportunamente corretta secondo i principi citati, è pari ad € 15.814.163.

Il presente fondo risorse decentrate, quindi, si pone in un contesto in cui viene rispettato il principio posto dall'articolo 1 comma 557 della finanziaria 2007.

La copertura finanziaria

La copertura finanziaria è garantita dagli stanziamenti esistenti sul bilancio di previsione 2008 come risultante dalla decisione di assestamento approvata con atto del Consiglio Comunale n. 67 del 27 novembre 2008;

Essa va valutata sulla base della spesa complessiva del fondo per € 1.959.933,92, che comprende anche le risorse per le alte professionalità ed esclude, in quanto già accertata, la quota dei residui di gestione dei fondi relativi agli anni precedenti.

A tale valore si aggiungono contributi obbligatori per € 466.464,27 ed € 97.996,70 per IRAP.

A tal proposito bisogna tenere conto del fatto che con determinazione n. 919 del 24 giugno 2008 è stata data attuazione alla progressione economica orizzontale su competenza 1 gennaio 2007, così come previsto nel CCDI definitivamente sottoscritto in data 21 aprile 2008 (DGC n. 46 del 13 marzo 2008) con il quale si è ripartito il fondo per l'anno 2007;

Come è noto le progressioni economiche si fondano su procedure selettive che hanno alla base la valutazione di merito sulle prestazioni rese nell'anno di riferimento, il 2007 in tal caso, e quindi possono essere svolte solo nell'anno successivo a quello di riferimento.

L'impatto economico sul 2008 di tale progressione, che ammonta ad € 74.460,47, è già compreso nella voce "risorse destinate alle progressioni economico orizzontali in essere alla data del 1 gennaio 2008: € 551.073,25" (a pagina 7 della presente relazione) ed è stato finanziato in bilancio sulla voce di bilancio 9400.02.01 imp. n. 907.01 (i relativi contributi per € 10.799,80 sono stati finanziati sulla voce di bilancio 9400.02.02 imp. n. 364.01, mentre l'IRAP per € 1.710,38 è stata finanziata sulla voce 9410.02.01 imp. n. 908.001).

Inoltre, la quota di risorse impiegate per i **trattamenti economici determinati per valori fissi in base ai contratti collettivi nazionali e decentrati vigenti rientra nell'ambito della previsione dell'articolo 183 comma 2 lettera C) del dlgs 18 agosto 2000 n. 267**, e quindi è da considerare impegnata all'atto dell'approvazione del bilancio.

La quota predetta ammonta ad € 992.510,74 per competenze, € 227.580,39 per contributi ed € 47.392,59 per IRAP; tali quote sono state previste sulle singole voci di bilancio con cui sono finanziate le retribuzioni tabellari relative ai singoli settori a cui i dipendenti aventi diritto appartengono.

Sono da finanziare all'atto della costituzione del fondo le somme relative ai trattamenti ancora non attribuiti sulla base dei contratti nazionali o decentrati vigenti o comunque relativi a trattamenti che non sono determinati per valori fissi, ma sono variabili di anno in anno.

La quota relativa a tali ultimi trattamenti ammonta ad € 892.962,71 per competenze, € 215.713,94 per contributi ed € 48.893,73 per l'IRAP e trova copertura come di seguito specificato:

Competenze:

€ 812.678,95 su voce 9400.02.01 imp. n. 907.02 Competenza 2008
€ 50.241,00 su voce 9400.02.01 imp. n. 907.01 Competenza 2008
€ 362,58 su voce 9400.02.01 imp. n. 907 Competenza 2008
€ 21.742,00 su voce 9400.02.01 imp n. 374.01 rp 2007
€ 5.438,18 su voce 9400.02.01 imp n. 371 rp 2006
€ 2.500,00 su voce 9400.02.01 imp n. 457 rp 2004

Contributi:

€ 196.240,50 su voce 9400.02.02 imp. n. 364.02 Competenza 2008
€ 12.300,00 su voce 9400.02.02 imp. n. 364.01 Competenza 2008
€ 109,56 su voce 9400.02.02 imp. n. 364 Competenza 2008
€ 5.174,60 su voce 9400.02.01 imp n. 374.01 rp 2007
€ 1.294,29 su voce 9400.02.01 imp n. 371 rp 2006
€ 595,00 su voce 9400.02.01 imp n. 457 rp 2004

IRAP

€ 37.618,89 su voce 9410.02.01 imp. n. 908.002 Competenza 2008
€ 2.694,29 su voce 9410.02.01 imp. n. 1370.02 rp 2007
€ 2.720,73 su voce 9410.02.01 imp. n. 1370.03 rp 2007
€ 5.859,82 su voce 9410.02.01 imp n. 993 rp 2006

Per quanto riguarda le risorse che residuano dalla gestione del fondo 2007, che ammontano ad € **15.779,69** (a cui si aggiungono contributi per € 3.755,57 ed IRAP per € 1.341,27) la copertura è assicurata da:

€ 15 779,69 sulla voce 9400.02.01 imp. n. 374.02 rp 2007
€ 3.755,57 sulla voce 9400.02.01 imp. n. 374.02 rp 2007
€ 1.341,27 sulla voce 9410.02.01 imp. n. 993 rp 2006

La distribuzione delle risorse decentrate disponibili

La distribuzione delle risorse risulta dal prospetto denominato "Ripartizione fondo decentrato 2008" che è stato sottoscritto in data 28 gennaio 2009 e vale come preintesa integrativa, la quale, dopo l'eventuale parere positivo dell'organo di revisione contabile, sarà sottoposto alla Giunta per l'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva.

Qui di seguito è riportato l'elenco di tutti gli **istituti economici** che vengono finanziati con le risorse decentrate disponibili: i valori iscritti si devono intendere, per gran parte delle voci, come una previsione effettuata sulla base dell'andamento della spesa in concreto sostenuta per il trattamento accessorio nell'anno 2008.

A tal proposito, prima della liquidazione del compenso di produttività, si procederà all'accertamento definitivo della spesa in relazione a tutto il salario accessorio, in modo da determinare l'entità delle risorse del fondo effettivamente destinabili al compenso di produttività generale (in ogni caso da tale accertamento potrà risultare solo una diversa distribuzione delle uscite, ma mai una spesa superiore alle risorse disponibili).

Progressioni Economiche orizzontali liquidate nel corso del 2008 al netto dei risparmi di gestione per cessazioni dal servizio; articolo 17 comma 2 lettera b) CCNL 1 aprile 1999 e articolo 5 CCNL 31 marzo 1999 **euro 470.604,11**; Trattasi di spesa effettivamente sostenuta per le PEO in essere al netto della quota a carico del bilancio; Inoltre è prevista la destinazione di euro 15.000 all'attivazione di nuove progressioni economiche orizzontali.

I criteri per la selezione del personale a cui consentire la progressione economico orizzontale sono definiti dal CCDI 17 maggio 2006: la selezione del personale avviene sulla base degli esiti di una valutazione del merito individuale e sulla base dell'anzianità acquisita sulla posizione pregressa.

Indennità di comparto; Articolo 33 comma 4 CCNL 22 gennaio 2004; l'indennità di comparto è interamente disciplinata dal contratto collettivo nazionale; **euro 233.695,06**

Posizioni Organizzative; articolo 17 comma 2 lettera c) del CCNL 1 aprile 1999 e articolo 8, 9 e 10 del CCNL 31 marzo 1999; i criteri per l'attribuzione delle posizioni organizzative e per la liquidazione della retribuzione di risultato e di posizione sono disciplinati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (Allegato 3 del regolamento): L'ammontare stabilmente impegnato da destinare alle posizioni organizzative in essere è pari ad **euro 68.982,62**; e si riferisce a 6,5 posizione organizzative (il 31 maggio 2008, infatti, una delle posizioni organizzative in carica è cessata dal servizio).

A decorrere dal 1 ottobre 2008 è stato attribuito un nuovo incarico su posizione organizzativa e a tal fine sono state destinate, con prelievo diretto sul fondo risorse decentrate, **euro 2.439,00**.

Bisogna inoltre tenere conto del fatto che la quota per le alte professionalità (vedi pagina 10 della presente relazione) ammontante ad euro 21.741,67 è stata impiegata (o sarà impiegata) per liquidare parte della retribuzione di posizione e di risultato di due posizioni organizzativo aventi le caratteristiche previste dall'articolo 8 comma 1 lettera b) del CCNL 31 marzo 1999.

indennità professionale delle insegnanti delle scuole materne e degli educatori degli asili nido; Art. 31 comma 7 CCNL 14 settembre 2000 e articolo 6 CCNL 5 ottobre 2001; tale trattamento economico è interamente disciplinato dalla contrattazione nazionale: **euro 57.872,43**

Riclassificazione del personale della Polizia Municipale appartenente all'ex V qualifica funzionale; Articolo 7 comma 7 CCNL 31 marzo 1999: **euro 5.722,08**

Indennità di turno ex art 17 comma 2 let d) del CCNL 1 aprile 1999; il valore dell'indennità di turno non è oggetto di contrattazione decentrata ma è fissato dall'articolo 22 del CCNL 14 settembre 2000: **€ 171.945,95**

Indennità di rischio articolo 17 comma 2 let d) del CCNL 1 aprile 1999: il valore dell'indennità di rischio non è oggetto di contrattazione decentrata ma è fissato dall'articolo 37 del CCNL 14 settembre 2000; Le ipotesi in cui si ha diritto a tale indennità sono disciplinate dal CCDI 18 giugno 2001: **€ 17.443,88**

Indennità di maneggio valori articolo 17 comma 2 let d) del CCNL 1 aprile 1999; l'articolo 36 del CCNL 14 settembre 2000 definisce alcune regole generali che devono essere completate dalla Contrattazione decentrata; nel Comune di Riccione tale istituto è disciplinato dal CCDI 18 giugno 2001: **€ 1.236,90**

Orario notturno, festivo e notturno-festivo Articolo 17 comma 2 let d) CCNL 1 aprile 1999; tale indennità è interamente disciplinata dall'articolo 24 del CCNL 14 settembre 2000: **€ 3.775,70**

Indennità di reperibilità; Articolo 17 comma 2 let d) CCNL 1 aprile 1999; Il valore dell'indennità di reperibilità non è oggetto di contrattazione decentrata in quanto determinato dall'articolo 23 del CCNL 14 settembre 2000: **€ 230,13**

Indennità di disagio per taluni servizi della Polizia Municipale; Articolo 17 com 2 let e); la disciplina dell'indennità di disagio è interamente devoluta dalla citata norma nazionale alla contrattazione decentrata; nel Comune di Riccione la relativa disciplina è contenuta nel CCDI 18 giugno 2001: **€ 40.103,34**

Indennità di disagio per taluni servizi svolti da personale non appartenente alla Polizia Municipale; la disciplina dell'indennità di disagio è interamente devoluta dalla citata norma nazionale alla contrattazione decentrata; nel Comune di Riccione la relativa disciplina è contenuta nel CCDI 18 giugno 2001: **€ 4.395,90**

Totale degli istituti già liquidati nel corso del 2008: **euro 1.078.447,1**

Rimangono, inoltre, ancora da liquidare i seguenti istituti economici:

Produttività specifica per il personale della Pubblica Istruzione: articolo 17 comma 2 lettera a) del CCNL 1 aprile 1999; il relativo compenso è stato collegato al progetto PEG "Sostegno alla Genitorialità" per i dettagli del progetto è necessario fare riferimento al piano dettagliato degli obiettivi per l'anno 2008; la disciplina generale di tale compenso di produttività, i criteri per la verifica dei risultati e per il calcolo dei compensi sono stati definiti con CCDI 23 novembre 2006; è il caso si ricordare che tale compenso assorbe l'indennità di disagio che ora non viene più riconosciuta al predetto personale: la previsione di spesa sul 2008 è di **euro 109.506,43**

Ulteriori PEO su competenza 2008 ai sensi dei già citati articoli 17 comma 2 lettera b) CCNL 1 aprile 1999 e 5 CCNL 31 marzo 1999; I criteri per selezionare il personale a cui consentire l'ulteriore progressione economico orizzontale sono definiti dal CCDI 17 maggio 2006 il quale prevede un sistema misto basato sulle valutazioni di merito individuale e

sulla base dell'anzianità acquisita sulla posizione pregressa: **euro 15.000**; tale quota di ulteriore PEO è finanziata interamente con i risparmi sul fondo complementare delle Progressioni Orizzontali stabilmente conseguiti per e cessazioni dal servizio dell'anno 2007.

Indennità di particolari responsabilità; articolo 17 comma 2 lettera f) del CCNL 1 aprile 1999; i criteri ed i valori di tale indennità sono definiti nel CCDI 30 luglio 2007 l'onere massimo sul 2008 è pari ad **euro 27.000**.

Indennità di funzione; articolo 36 comma 2 del CCNL 22 gennaio 2004; l'importo dell'indennità è disciplinato dal contratto nazionale; la previsione di spesa sul 2008 è di **euro 3900**.

Produttività per progetti speciali e produttività generale e collettiva sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi del PEG e sulla base delle valutazioni del merito individuale; articoli 17 comma 2 lettera a) e 18 del CCNL 1 aprile 1999 come successivamente modificato dall'articolo 37 del CCNL 22 gennaio 2004: allo stato attuale si prevede di destinare **euro 720.118,43**. (in ordine all'ammontare da destinare alla produttività si vedano le precisazioni a pagina 14)

Totale degli istituti ancora da liquidare: euro 875.524,86.

I fondi complementari: fondo delle progressioni economiche orizzontali e fondo delle posizioni organizzative

I fondi complementari disciplinati dall'articolo 17 comma 2 lettere b) e c) del CCNL 1 aprile 1999, danno conto in dettaglio sia delle risorse stabilmente impiegate per le Progressioni Economico Orizzontali e per le Posizioni organizzative, sia delle risorse potenzialmente a disposizione per nuove PEO o nuove posizioni organizzative.

Tali fondi complementari, in realtà, sono in gran parte finanziati con risorse prelevate dal fondo decentrato e le somme da destinare a nuove PEO o a nuove eventuali posizioni organizzative sono quindi decise in seno alla contrattazione decentrata con la quale si decide come ripartire l'intero fondo ex articolo 31 CCNL 2004.

Il fondo delle posizioni organizzative assume un rilievo particolare perché in esso vengono iscritte le somme da destinare in modo specifico alle alte professionalità (0,2% del monte salari 2001) che, come già detto, non confluiscono direttamente sul fondo decentrato ex articolo 31 CCNL 2004.

Le risorse relative alle alte professionalità, che sono vincolate a tali scopi, sono state utilizzate, nell'anno 2008, per dare copertura parziale al costo di due posizioni organizzative aventi i caratteri dell'alta professionalità (articolo 8 comma 1 lettera b CCNL 31 marzo 1999). (si veda il prospetto del fondo complementare relativo alle posizioni organizzative).

Riccione 2 febbraio 2009

Il dirigente del settore
Risorse Umane e Sistema Informativo Comunale
Dott. Agostino Bizzocchi

.....

Firmato